



**FIPAV**  
**TRIBUNALE FEDERALE**  
**COMUNICATO UFFICIALE N° 55**

Riunione del 27 febbraio 2019

Sono presenti:

- Avv. Massimo Rosi - Presidente
- Avv. Antonio Amato – Vice Presidente
- Avv. Massimo Argirò – Componente (estensore)

**44.18.19 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:**

**FRANCESCO MARONGIU, N.Q. DI PRESIDENTE P.T. DELLA PGS SAN PAOLO VOLLEY E DELLA PGS SAN PAOLO VOLLEY, IN PERSONA DEL PRESIDENTE P.T.**

Con atto di deferimento la Procura Federale richiedeva al Tribunale Federale di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare nei confronti di:

- *“FRANCESCO MARONGIU, n.q. di Presidente p.t. della PGS San Paolo Volley, per la violazione degli artt. 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, 10 bis, 10 ter e 16 Statuto FIPAV, 19, 21 e 24 R.A.T. FIPAV, della Guida pratica vigente in materia di tesseramento e degli artt. 74 e 75 Regolamento Giurisdizionale FIPAV, per aver tesserato l'atleta Sofia Solinas nella corrente stagione sportiva senza il possesso di un valido certificato medico agonistico;*
- *PGS SAN PAOLO VOLLEY, in persona del Presidente p.t., per la violazione degli artt. 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, 10 bis, 10 ter e 16 Statuto FIPAV, 2, 21 e 24 R.A.T. FIPAV, della Guida pratica vigente in materia di tesseramento e degli artt. 74 e 76 Regolamento Giurisdizionale FIPAV, per aver il proprio Presidente p.t. tesserato l'atleta Sofia Solinas nella corrente stagione sportiva senza il possesso di un valido certificato medico agonistico”;*

Il Tribunale Federale deliberava conseguentemente di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione dell'incolpato per l'udienza del 27 febbraio 2019, nella quale compariva il solo Sostituto Procuratore Federale, il quale concludeva per la comminazione di



adeguata sanzione disciplinare a carico del sodalizio e del tesserato, mentre per l'incolpato nessuno compariva.

All'esito della camera di consiglio, il Tribunale dava lettura del dispositivo riservandosi di depositare le motivazioni della decisione entro dieci giorni.

### **IL TRIBUNALE FEDERALE**

- Letti gli atti ed esaminati i documenti;
- udita la relazione del rappresentante della Procura Federale che insisteva nell'atto di deferimento con relative proposte di sanzione disciplinare nei confronti sia del Presidente che del Sodalizio;
- preso atto della memoria difensiva inoltrata alla Procura dal Presidente del Sodalizio successivamente alla conclusione delle indagini e della comunicazione mail del 7 dicembre 2018 con la quale il Responsabile del Sodalizio comunicava di non essere in possesso della certificazione medica così come richiesta dall'Ufficio Tesseramento.

### **OSSERVA**

La fattispecie all'esame trae origine dall'esposto a mezzo del quale il Sig. Davide Solinas, quale esercente la potestà genitoriale, si lamentava del tesseramento della figlia minore Sofia Solinas effettuato dal sodalizio PGS San Paolo Volley per la stagione sportiva 2018-2019 senza essere in possesso del certificato medico di idoneità alla pratica sportiva.

Conseguentemente il Responsabile dell'Ufficio Tesseramento Fipav, dopo aver esaminato la documentazione tutta fatta pervenire dal genitore dell'atleta e verificata l'impossibilità del sodalizio a far fronte alla richiesta di esibizione della certificazione medica richiesta, con provvedimento prot. n. 03695 del 7 dicembre 2018, provvedeva a revocare l'omologa del tesseramento dell'atleta Sofia Solinas con la PGS San Paolo Volley e ad inviare la documentazione completa alla Procura Federale. La Procura Federale pertanto, acquisiva i predetti documenti e riteneva documentalmente provati gli elementi di colpevolezza a carico degli odierni incolpati i quali facevano pervenire memorie nelle quali ammettevano sostanzialmente le suddette circostanze adducendo, nel contempo, motivazioni che non venivano ritenute idonee a superare gli addebiti mossi nei confronti degli stessi dalla Procura Federale.

La Procura medesima, ritenendo esaurita la fase istruttoria, previa trasmissione della rituale comunicazione di conclusione delle indagini, li deferiva innanzi a questo Tribunale con i capi di incolpazione riportati in epigrafe.

\*\*\*\*\*

Il Tribunale Federale, dopo aver esaminato e valutato attentamente la documentazione e la memoria inoltrata dagli incolpati, ritiene che le circostanze poste a fondamento dell'odierno procedimento siano documentalmente provate e che la condotta contestata e sostanzialmente ammessa dagli incolpati, sia stata assunta in violazione delle norme federali sul tesseramento.



Risulta provato, infatti, che il tesserato Francesco Marongiu, n.q. di Presidente p.t. della PGS San Paolo Volley, abbia provveduto a rinnovare il tesseramento annuale dell'atleta minore Sofia Solinas, per la stagione sportiva 2018-2019.

La mancata acquisizione del certificato medico da parte del sodalizio incolpato, prima del tesseramento, comporta la violazione delle norme contestate.

Infatti a prescindere dalla mancata convocazione in gare ufficiali, circostanza dedotta dalla difesa dell'incolpato quale presunta giustificazione alla propria condotta, non possono essere condivisibili tutte le deduzioni svolte dagli incolpati nella memoria depositata successivamente alla conclusione delle indagini.

La condotta posta in essere dagli incolpati integra, infatti, gravi profili di responsabilità a carico del sodalizio e del suo Presidente, il quale, sulla base della normativa federale, aveva il preciso obbligo ed onere di non tesserare l'atleta in mancanza di idonea certificazione.

A mente dell'art. 21, comma 2, del RAT Fipav: *“il legale rappresentante dell'associato è responsabile dell'ottemperanza all'obbligo del possesso del certificato di idoneità sportiva e se ne rende garante tramite la sottoscrizione del modulo di affiliazione (per gli atleti che si intendono riconfermare) e dei moduli di primo tesseramento (per i nuovi tesserati)”*.

Il legale rappresentante dell'associato quindi, è responsabile dell'ottemperanza all'obbligo del possesso del certificato di idoneità sportiva dell'atleta ed è, nel contempo, garante nei confronti degli organi federali di tale acquisizione tramite la sottoscrizione del modulo di affiliazione (per gli atleti che si intendono riconfermare) e dei moduli di primo tesseramento (per i nuovi tesserati).

Il Tribunale, pertanto, ritenendo sussistente la violazione della normativa federale da parte di Francesco Marongiu, n.q. di Presidente p.t. della PGS San Paolo Volley, e della PGS San Paolo Volley, in persona del Presidente p.t., delibera di infliggere a carico degli stessi le sanzioni disciplinari così come vengono determinate nel dispositivo.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale Federale delibera di infliggere a carico del tesserato Francesco Marongiu la sanzione della sospensione da ogni attività federale per la durata di mesi 3 (tre).

Delibera altresì di infliggere a carico del sodalizio, PGS San Paolo Volley, in persona del Presidente p.t. Francesco Marongiu, la sanzione della multa di €. 300,00 (trecento/00).

Roma, 27 febbraio 2019.

Il Presidente  
Avv. Massimo Rosi

Affisso all'Albo il 1 marzo 2019